

Modifiche al codice penale.

L'art. 384 bis c.p.:

Nella rubrica della norma modificare "dall'estero" in "all'estero"

[la rubrica infatti non corrisponde al contenuto dell'articolo che riguarda le rogatorie attive]

LIBRO UNDICESIMO Rapporti giurisdizionali con autorità straniere TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

696. Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale. 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.

2 bis. Il ministro può non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

2 ter. Ai fini della decisione sulla cooperazione giudiziaria, l'autorità giudiziaria verifica che non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali ovvero dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dall'ordinamento giuridico dello Stato o dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e delle altre convenzioni internazionali sui diritti umani in vigore nello Stato¹.

Titolo I-bis

Mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra Stati membri dell'Unione europea

Art. 696 bis

Principio del mutuo riconoscimento

1. Il principio del mutuo riconoscimento previsto dal diritto dell'Unione europea è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili.

2. Le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri sono eseguite nel territorio dello Stato; l'autorità giudiziaria richiede alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione delle proprie decisioni.

¹ Si è ritenuto di proporre questa disposizione all'inizio, riferita alla cooperazione giudiziaria nel suo complesso, per il valore di principio che riveste, rilevando tuttavia che nella disciplina dei singoli istituti un'analoga disposizione è già contenuta.

3. L'esecuzione delle decisioni giudiziarie conformemente al principio del mutuo riconoscimento non pregiudica l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Art. 696 ter

Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento

Ai fini dell'esecuzione di un provvedimento fondato sul principio del mutuo riconoscimento, l'autorità giudiziaria verifica che non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 696 quater

Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie

1. L'autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni da eseguire nel territorio dello Stato in conformità al principio del mutuo riconoscimento.

2. L'autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni da eseguire in conformità al principio del mutuo riconoscimento, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 696 *septies*.

3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

Art. 696 quinquies

Insindacabilità del merito delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

L'autorità giudiziaria riconosce le decisioni giudiziarie degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 696 sexies

Poteri del Ministro della giustizia

1. Nei casi previsti dalla legge, il Ministro della giustizia garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste dall'autorità dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie, purché tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste dall'autorità giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni nel territorio di altro Stato membro.

Art. 696 septies

Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti

In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

Art. 696 octies

Modalità di esecuzione

1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni giudiziarie di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l'efficacia.

2. L'esecuzione delle decisioni al cui riconoscimento l'interessato ha prestato consenso ha luogo secondo criteri di massima semplificazione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 696 decies

Impugnazioni

1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla normativa interna che attua gli strumenti di mutuo riconoscimento.

2. Per i provvedimenti impugnabili, laddove non sia previsto altro specifico mezzo di gravame, è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. Alle parti interessate è dato avviso dei mezzi di impugnazione e dei relativi termini.

4. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'art. 696 *sexies*.

5. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

6. L'autorità giudiziaria informa tempestivamente l'autorità straniera della proposizione dell'impugnazione e del relativo esito.

Art. 696 undecies

Tutela dei terzi di buona fede

1. I terzi di buona fede pregiudicati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati

nei casi e con i mezzi previsti dalla normativa interna che attua gli strumenti di mutuo riconoscimento. In ogni caso, è assicurata la partecipazione al procedimento con gli stessi limiti stabiliti dalle norme interne in casi analoghi.

2. Non è ammessa l'impugnazione per i motivi di merito su cui si fonda la decisione dell'autorità di emissione.

TITOLO II
ESTRADIZIONE
CAPO I
ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

SEZIONE I
Procedimento

Art. 697 *Estradizione e tutela dei diritti fondamentali della persona.*

1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato Estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.
2. Non può essere concessa l'extradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
3. Se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 l'extradizione può comunque essere concessa quando la convenzione applicabile imponga l'obbligo di commutazione.

Art. 698 *Poteri del Ministro della giustizia.*

1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, o quando lo Stato Estero non dia idonee garanzie di reciprocità.
2. Nel caso in cui un trattato internazionale riconosce la facoltà di rifiutare l'extradizione del cittadino, il Ministro della giustizia può non dare corso alla domanda di estradizione.
3. Nel caso previsto dall'art. 701, comma 2, il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando ricorrono le circostanze indicate nell'art. 705, comma 2 lett. a, b e c.
4. Il Ministro dà comunicazione allo Stato estero della decisione di non dar corso alla domanda di estradizione.
5. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato

Art. 699. Estradizione condizionata. Principio di specialità.

1. La concessione dell'extradizione, l'estensione dell'extradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, la persona estradata non venga sottoposta a procedimento penale, ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentive, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale, né consegnata ad altro Stato, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'extradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

700 Documenti a sostegno della domanda. 1. L'extradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'extradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
- b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'extradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, il relativo provvedimento di commutazione;
- c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'extradizione.

701 Garanzia giurisdizionale. 1. L'extradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'extradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso **alla** presenza del difensore, e se del caso dell'interprete, e di esso è fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'extradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

702 Intervento dello stato richiedente. 1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

Art. 703. Accertamenti del Procuratore generale.

1. Il Ministro quando ritiene di dar corso alla domanda di estrazione, la trasmette entro 30 giorni dal ricevimento, con i documenti che vi sono allegati, al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato per provvedere alla sua identificazione, all'interrogatorio e per raccoglierne, previa informazione delle conseguenze, l'eventuale consenso all'extradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'extradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non espressi alla presenza del difensore.
3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie. Se consentito dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, dandone comunicazione al ministero della giustizia.
4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'extradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

704 Procedimento davanti alla corte di appello.

1. Solo dopo la scadenza² del termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva e, se necessario, di un interprete. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria, sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.
3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del ministro della giustizia, può disporre la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà. Provvede, inoltre, al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo stato richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.

Art. 705. Condizioni per la decisione.

1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione:
 - a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
 - b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
 - c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 697 commi 2 e 3;
 - d) se, ragioni di salute, di età o altre condizioni personali, comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.

² La formula utilizzata, in sostituzione di quella vigente, mira ad evitare che l'udienza venga fissata prima della scadenza del termine; è come se dicesse: "non prima della scadenza".

706 Ricorso per cassazione. 1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

707 Rinnovo della domanda di estradizione. 1. La sentenza contraria all'extradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.

Art. 708. Provvedimento di estradizione. Consegna.

1. Il Ministro della giustizia decide in merito all'extradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'extradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.

2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l'extradizione, se detenuta, è posta in libertà'.

3. La persona medesima è altresì posta in libertà' in caso di diniego dell'extradizione.

4. Il Ministro della giustizia comunica entro 10 giorni allo stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, anche il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà' personale subite dall'estradando ai fini dell'extradizione.

5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio.

6. Il provvedimento di concessione dell'extradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in libertà.

709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero. 1. L'esecuzione dell'extradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'extradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.

2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.

710 Estensione dell'extradizione concessa. 1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della

persona interessata, rese davanti a un giudice dello stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'extradizione.

2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.

3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'extradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.

711 Riestradizione. 1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.

712 Transito

1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro stato è autorizzato, su domanda di quest'ultimo, dal Ministro della giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il transito non può essere autorizzato:

a) se l'extradizione è stata concessa per fatti non previsti come reato dalla legge italiana;

b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 697, commi 2 e 3;

c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello stato che ha concesso l'extradizione, l'autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il ministro della giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma.

4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.

713 Misure di sicurezza applicate all'extradato. 1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.

SEZIONE II

Misure cautelari

714 Misure coercitive e sequestro. 1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'extradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro della giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro della giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'extradizione.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'extradizione non si sottragga all'eventuale consegna.

3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'extradizione.

4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione sono trascorsi sette mesi senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'extradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, ulteriori quattro mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria.

A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità³.

5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima.

715 *Applicazione provvisoria di misure cautelari.* 1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del ministro della giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

2. La misura può essere disposta se:

a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;

b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona;

c) vi è pericolo di fuga.

3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

5. Il ministro della giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.

6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700⁴.

716 *Arresto da parte della polizia giudiziaria.* 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

³ Da valutare la congruità di questi termini.

⁴ E' stato mantenuto il riferimento ai due ministeri e non all'autorità giudiziaria pur rilevandosi che in tal modo possono esistere periodi "vuoti" che si riflettono negativamente sulla libertà personale dell'estraddando.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro della giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata se il ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

717 Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva. 1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione delle conseguenze, l'eventuale consenso all'extradizione o la rinuncia al principio di specialità, facendone menzione nel verbale.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi. Provvede inoltre, ove necessario, alla nomina di un interprete. Il consenso alla consegna e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non espressi alla presenza del difensore.

718 Revoca e sostituzione delle misure. 1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.

2. La revoca è sempre disposta se il ministro della giustizia ne fa richiesta.

719 Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari. 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

CAPO II ESTRADIZIONE DALL'ESTERO

720. Domanda di estradizione

1. Il ministro della giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l'extradizione di un imputato, o di un condannato, nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

2. L'extradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro della giustizia⁵.
3. Il ministro della giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione, o di differirne la presentazione, quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.
4. Il ministro della giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'extradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il ministro della giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.

721 Principio di specialità

1. La persona estradata non può essere sottoposta a procedimento penale, ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentive, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa. In queste ipotesi il procedimento è sospeso con ordinanza ricorribile per cassazione; il ricorso non ha effetto sospensivo.
2. La sospensione del procedimento non impedisce il compimento degli atti urgenti, nonché di quelli che possono determinare l'archiviazione o il proscioglimento dell'extradato, né l'attività necessaria all'emissione dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare finalizzata alla richiesta di estensione dell'extradizione. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove ai sensi dell'art. 392.
3. Il principio non si applica quando:
 - a) lo Stato estero abbia consentito all'estensione;
 - b) l'extradato abbia espresso il proprio consenso, reso alla presenza necessaria del suo difensore. Il consenso è irrevocabile salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
 - c) l'extradato avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

721 bis Estensione dell'extradizione

1. Al fine di richiedere l'estensione dell'extradizione è possibile adottare, ricorrendone i presupposti, un'ordinanza che dispone la custodia cautelare la cui esecuzione è sospesa fino alla concessione dell'estensione. In caso di rifiuto da parte dello Stato estero l'ordinanza è immediatamente revocata anche d'ufficio.

2. L'attività compiuta per l'emissione del provvedimento di cui al comma 1 non è utilizzabile nei confronti dell'extradato fino a quando l'ordinanza che ha disposto la sospensione del procedimento venga revocata.

⁵ La commissione è del parere che tale disposizione debba essere espunta dal codice, traducendosi in una poco comprensibile interferenza con l'attività giudiziaria.

722 *Custodia cautelare all'estero*

1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'art. 303, fermo quanto previsto dall'art. 304 comma 4.

2. Nel corso delle indagini preliminari, ai soli fini del mantenimento della richiesta di estradizione, quando la decisione non è intervenuta a causa del protrarsi del relativo procedimento presso lo Stato estero, il pubblico ministero può chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere. La proroga non può superare il doppio dei termini di fase.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 305 in quanto compatibili.

722 bis *Riparazione per ingiusta detenzione.*

1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione ricorrendo i casi di cui all'art. 314.